Strumenti derivati e contenzioso bancario

La tipologia derivativa e la determinabilità del Mark To Market

Docente: EMILIO GIRINO

Avvocato in Milano – Partner Studio Ghidini, Girino & Associati Docente dipartimento Finance Fondazione CUOA Già componente effettivo ABF Presidente Associazione Alunni Ghislieri

Lecce, 20 ottobre 2017

AVVERTENZA LEGALE

Materiale protetto da diritto d'autore. La copia, la riproduzione o la divulgazione, anche parziali, sono vietate in assenza di autorizzazione scritta dell'Autore





Introibo: come avventurarsi nella landa derivativa



Intraprendere un viaggio in una terra ignota



Eccellente ma impreparato di fronte all'imprevedibile

Bella e nostalgica ma spesso non aggiornata





Istintivo, scarsamente preciso, facile agli abbagli

Antica ma ricca di risorse, precisa, pronta ad affrontare l'ignoto, solo che la si legga e la si sappia leggere







Gli errori ricorrenti nella ricerca del (e sul) derivato

Il derivato è uno strumento finanziario: il TUF basta e avanza, lasciamo perdere il codice civile Il derivato è un contratto: rispetti il codice civile, quanto al TUF non ti curar di esso, non guardarlo e passa

Il derivato è indescrivibile, è una scatola vuota in

Astigmatici

cui si può mettere di tutto

Il derivato è la monetizzazione del rischio

Daltonici

Ciò che assomiglia a un derivato è per forza un derivato: è un derivato e non può non sapere di esserlo

Pseudo-non vedenti

— Derivati? Armi di distruzione di massa

Nessuno può o vuole veramente vedere, moltissimi s'accontentano di ciò che guardano, molti non usano la bussola, pochissimi la usano, qualcuno vede la realtà





La visione nietzschiana dell'umano



Primate

Oltreumano





La visione realistica del derivato



Contratto

Strumento finanziario





IDENTIKIT DEL DERIVATO



CONTRATTO STRUMENTO DERIVATO

contratto atipico, di natura finanziaria, consistente nella negoziazione a termine di un'entità economica e nella relativa valorizzazione autonoma del differenziale emergente dal raffronto fra il "prezzo" dell'entità al momento della stipula e il suo valore alla scadenza pattuita per l'esecuzione

Il cui valore dipende dal valore dell'attività fondamentale dal quale deriva uno strumento finanziario

- in cui coesistono gli elementi contrattuali genetici
- incentrato sulla compravendita del differenziale

(comparazione fra due prezzi, alla stipula e alla scadenza)





COMPONENTI ESSENZIALI DI UN DERIVATO

PARTI



COMPRATORE (posizione lunga) **VENDITORE** (posizione corta)

ATTIVITA' SOTTOSTANTE (UNDERLYING INSTRUMENT)



BENI O GRANDEZZE ECONOMICHE REALI (azioni, preziosi, merci, etc.) O ASTRATTE (tassi di interesse, indici, tassi di cambio, etc.)

TEMPO



ARCO TEMPORALE PIU' O MENO AMPIO FRA STIPULAZIONE ED ESECUZIONE

DIFFERENZIALE



DIFFERENZA TRA IL VALORE DEL
SOTTOSTANTE ALLA DATA DI STIPULAZIONE
E IL VALORE DELLO STESSO SOTTOSTANTE
ALLA DATA DI ESECUZIONE

ALEA



RISCHIO ASSOLUTO E ILLIMITATO (ad eccezione del beneficiario dell'opzione) dato dal RISCHIO DI OSCILLAZIONE DEL SOTTOSTANTE



ELEMENTO QUALIFICANTE

"COMPRAVENDITA" DEL DIFFERENZIALE

Realizzazione immediata

SETTLEMENT
(regolamento per
contanti)
Regolamento diretto
in contanti

CASH

valore
convenzionale
(da contratto) e
il valore spot (di
mercato alla
scadenza) del
sottostante

Realizzazione mediata

DELIVERY

SETTLEMENT

(regolamento per consegna fisica)

Regolamento mediato tramite:

- 1. Ricezione sottostante
- 2. Alienazione su mercato spot
- 3. Conseguimento differenziale



LA CONFERMA GIURISPRUDENZIALE DEFINITIVA 1/4

...può ritenersi che le negoziazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati si caratterizzano, sul piano strutturale, per essere connesse ad altre attività finanziarie (quali, ad esempio, titoli, merci, tassi, indici, altri derivati) dal cui "prezzo" dipende il valore dell'operazione compiuta. Ferme ovviamente restando le diversità legate al tipo di operazione prescelto, tali negoziazioni sono volte a creare un

DIFFERENZIALE tra il valore dell'entità negoziata al momento della stipulazione del relativo contratto e quello che sarà acquisito ad una determinata scadenza previamente individuata.

Corte Costituzionale, 10 febbraio 2010 n. 52/2010





LA CONFERMA GIURISPRUDENZIALE DEFINITIVA 2/4

Tribunale di Milano 19 aprile 2011

Come plasticamene ritenuto in dottrina, la stipulazione di un contratto derivato, a differenza del mero scambio di azioni o titoli, costituisce ad un tempo atto negoziale e mezzo di generazione dello strumento, cioè di un'autonoma entità finanziaria in cui il sinallagma negoziale e la commutatività delle prestazioni (reciproco impegno di scambiarsi il differenziale) sono perfettamente sussistenti nel momento genetico per poi portare, eventualmente, nel corso del rapporto ad uno squilibrio anche imponente delle prestazioni e ciò perché, nella sostanza, l'accordo contempla espressamente il rischio delle fluttuazioni e l'alterazione delle reciproche prestazioni.



LA CONFERMA GIURISPRUDENZIALE DEFINITIVA 3/4

Consiglio di Stato 7 settembre 2011

L'Interest Rate Swap è il contratto di swap più diffuso, con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati al capitale. Non sussiste quindi uno scambio di capitali, ma solo flussi corrispondenti al differenziale fra i due interessi.



LA CONFERMA GIURISPRUDENZIALE DEFINITIVA 4/4






Appello Milano 18 settembre 2013

[...]nel derivato OTC l'oggetto è uno scambio di differenziali a determinate scadenze.



IL REQUISITO DI ASTRAZIONE PURA



- La cessazione del contratto di base non comporta estinzione del contratto derivativo
- La trasformazione del derivato da protettivo a speculativo non influisce sulla sua tenuta civilistica
- **1** La cessazione del derivato non provoca ripercussioni giuridiche sul contratto di base



Il tramonto giurisprudenziale della causa concreta



CAUSA CONCRETA: L'INSOSTENIBILITA' DOGMATICA

Causa concreta

funzione economica effettiva perseguita dal negozio

considera
solo il profilo
negoziale del
derivato

ignora la funzionalità tipica dello strumento che deriva dal negozio





LA CONFERMA GIURISPRUDENZIALE



Tribunale di Milano 23 giugno 2014

[...]una eventuale finalità speculativa non priv[a] in alcun modo il contratto in derivati di una causa lecita. Con tali contratti, infatti, il cliente e la banca si impegnano ciascuno a pagare all'altro, a scadenze periodiche definite, un importo calcolato applicando dati parametri (diversamente prestabiliti per ciascun contraente) a un medesimo valore di base (c.d. nozionale); a ciascuna scadenza i due importi si compensano e ne deriverà un differenziale a carico dell'uno, e correlativamente a favore dell'altro, o viceversa. Nei contratti in derivati la causa deve quindi individuarsi nell'alea accettata dalle parti in relazione allo scambio di due rischi connessi, che, assunti dai due contraenti, derivano dalla vicendevole entità degli importi che matureranno a carico di ciascuno, e quindi dei differenziali che potranno risultare a carico o a favore di ciascuno (ciascuno assume il rischio che il proprio parametro vari in termini a sé sfavorevoli, e favorevoli alla controparte, e che quindi risulti a suo carico il differenziale, e non già a suo favore).





LA LICEITA' DI UN'ALEA IMPERFETTA



Tribunale di Roma 8 gennaio 2016

Nei contratti di swap, l'alea bilaterale, ossia l'incertezza sull'andamento dei due differenziali contrapposti, rappresenta un elemento essenziale della causa del contratto, elemento la cui effettiva presenza consente di effettuare con esito positivo, sul presupposto della sussistenza di un apprezzabile componente di rischio, non necessariamente equamente distribuito in capo ad entrambi i contraenti, il giudizio di meritevolezza ex articolo 1322 c.c. circa l'operazione atipica posta in essere.



SPECULAZIONE E PROTEZIONE 1/2

Il derivato è proteggibile e lecito solo se stipulato per finalità protettive

ERRORE TECNICO E GIURIDICO

i motivi della stipulazione sono giuridicamente irrilevanti (art. 1345 cod. civ.)

in quanto strumento finanziario il derivato necessariamente e naturalmente include una componente di speculazione





SPECULAZIONE E PROTEZIONE 2/2

DATO OGGETTIVO: RAPPORTO DI CORRELAZIONE, COERENZA FRA DERIVATO ED ESPOSIZIONE DEBITORIA IN TERMINI DI NOZIONALE E DI TASSI

<u>assenza</u> di correlazione


DERIVATO CON FUNZIONE SPECULATIVA

NON E' ILLECITO, salvo nel caso in cui la parte non potesse stipularlo sulla base di un divieto legale (es.: ente pubblico) ovvero avesse richiesto un pazione

presenza di correlazione

DERIVATO CON FUNZIONE PROTETTIVA (Hedging)

INDEFETTIBILITA' DELL'ALEA







ALEA E GIURISPRUDENZA

Tribunale di Milano 22 dicembre 2014

"In proposito si osserva innanzitutto che tutti gli strumenti finanziari derivati sono contratti intrinsecamente aleatori, tanto che il legislatore si è preoccupato di escludere l'applicabilità in tali ipotesi della disciplina del gioco e della scommessa (v. art. 23, comma 5, TUF). Ne consegue che la presenza dell'alea è non solo necessaria, ma anche intrinseca, di modo che solo ove essa sia del tutto esclusa in via oggettiva, ovvero sussista solo in caso di scenari economici assolutamente inverosimili, è possibile pronunciare la nullità del contratto per carenza di tale elemento essenziale"



Il mutato avviso del giudice sul Mark To Market e l'incidenza civilistica dell'impianto EMIR





MARK-TO-MARKET (M.T.M.)

METODO DI MONITORAGGIO



Simulazione di scadenza quotidiana del contratto derivato e calcolo del relativo differenziale

ACCORDO DI GARANZIA (collateralizzazione) (marginazione)



Impegno delle parti ad integrare quotidianamente il margine di garanzia in relazione all'andamento del contratto

COSTO DI SOSTITUZIONE



"Valore di mercato" del derivato: valore al quale un terzo indipendente sarebbe disponibile a subentrare, in dato tempo, ad un derivato già in essere e alle stesse condizioni del contratto stesso





LA DETERMINAZIONE DEL MTM 1/2

Clausole negoziali

che

demandano all'intermediario l'accertamento del MTM

senza specificarne i criteri

Rischio di declaratoria di nullità per violazione dell'art. 1346 c.c.

L'MTM è comunque parte dell'oggetto contrattuale, rappresentando una stima del differenziale





LA DETERMINAZIONE DEL MTM 2/2

La preservazione dal rischio di nullità transita attraverso la predeterminazione dei criteri di calcolo

La presunta impossibilità di predeterminazione è inesistente, in quanto

la determinazione del MTM viene abitualmente effettuata per il calcolo dell'up-front e per l'iscrizione in bilancio del fair value

riprova

la bozza 2009 del DM sui derivati pubblici conteneva criteriologie di tipo stocastico

IL MTM COME ELEMENTO INTRINSECO AL DERIVATO

Appello Milano 18 settembre 2013

Il tratto strutturale dello scambio di differenziali a scadenza, sulla base di parametri fissati contrattualmente, come oggetto dell'interest rate swap nulla dice riguardo alla causa [...]. Essa sussiste se e nella misura in cui l'alea, cui lo strumento dà luogo, sia il frutto di una valutazione razionale in termini di entità e natura [...].

La sola circostanza [...] che le parti non conoscessero, al momento della conclusione del contratto, il c.d. mark to market e la circostanza che il mark to market non rientrasse nel contenuto dei contratti stipulati [...] comporta la radicale nullità dei contratti di interest rate swap perché esclude, in radice, che, nel caso di specie, gli appellati abbiano potuto concludere la "scommessa" conoscendo il grado di rischio assunto, laddove, per contro, la Banca, del proprio rischio, nutriva perfetta conoscenza – addirittura nella sua precisa misurazione scientifica – avendo predisposto lo strumento.

(Sostanzialmente in termini, Trib. Torino 17 gennaio 2014)





L'ASSENZA DI ESPLICITAZIONE DEL METODO QUALE VIZIO DEL CONTRATTO





La mancanza di tale indicazione [del metodo di MTM: n.d.r.] ... nel momento in cui non solo non contiene il fair value, ma neppure ne consente per la complessità del contenuto del derivato una (agevole) determinabilità, implica il venir meno dell'elemento del contratto rappresentato dalla individuazione o individuabilità del perimetro almeno ipotetico dell'alea e così, nei contratti in cui l'oggetto è aleatorio, della determinazione o determinabilità dell'oggetto (nella specie di quella parte di oggetto rappresentata dal differenziale futuro e incerto che la stima del mark to market propriamente protesa a determinare). Non si tratta dunque, ove tale situazione ricorra, di inadempimento o violazione di regola di condotta contrattuale od extracontrattuale, ma di vizio del contratto.

segue





LA VALUTAZIONE DEL DERIVATO: MODALITA' E PRESUPPOSTI (1)

Obbligo, per le
controparti finanziarie e
non finanziarie
assoggettate, di operare
valutazioni giornaliere
del derivato OTC a
prezzi correnti di
mercato

se la
valutazione non
è possibile
perché

si ricorre ad una valutazione basata su il mercato è inattivo per assenza di quotazioni facilmente e sistematicamente disponibili o se sono disponibili quotazioni non riferibili a operazioni realmente e regolarmente effettuate

oppure

la gamma delle stime ragionevoli del fair value è ampia e le probabilità delle diverse stime non possono valutarsi ragionevolmente

MODELLO PRUDENZIALE E AFFIDABILE





MTM NELLA DISCIPLINA EMIR: CARATTERISTICHE DEL MODELLO

MODELLO PRUDENZIALE E AFFIDABILE Art. 17 Reg. 149

COMPLETO

a) ingloba tutti i fattori che le controparti prenderebbero in considerazione nella fissazione del prezzo, utilizzando anche, per quanto possibile, le informazioni utili per la valutazione a prezzi correnti di mercato

CONFORME

b) è conforme alle metodologie economiche di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari accettate

- VERIFICATO

c) è calibrato e testato, quanto a validità, in base a prezzi riscontrati nelle operazioni correnti osservabili sul mercato riguardo allo stesso strumento finanziario ovvero è fondato sui dati di mercato osservabili a disposizione

- IMPARZIALE

d) è convalidato e monitorato in maniera indipendente da un servizio diverso da quello che assume il rischio

FORMALIZZATO

e) è debitamente documentato e approvato dal consiglio di amministrazione con la frequenza necessaria, dopo qualsiasi modifica sostanziale e almeno una volta l'anno. L'approvazione può essere delegata ad un comitato





MTM SECONDO EMIR: L'IMPATTO CIVILISTICO

Art. 12 Reg. 648: ...la violazione ...non inficia la validità di un contratto derivato OTC o la facoltà delle parti di farne applicare le disposizioni.

influenza nulla sul costrutto civilistico?

NO!

la norma EMIR sul MTM

comporta la formalizzazione del MTM e dunque la sua necessaria esternalizzazione l'adozione di un modello definito implica per definizione la sua condivisione/com unicazione alla controparte


FONDAZIONE

l'inclusione nel contratto è l'unico modo per assicurare la vincolatività del metodo che pure EMIR vuole per fini di prevenzione dal rischio sistemico e non individuale


L'incorporazione derivativa fra apparenze ed equivoci



PREMESSA: EVOLUZIONE DEL PRODOTTO "BANCA-FINANZA"



CASISTICHE DI INCORPORAZIONE TEORICA



IAS 39: LA SCATURIGINE DEL PROBLEMA

EFFETTI

Derivato incorporato

CONFIGURAZIONE

"determina alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto [ospitante: n.d.r.] avrebbe richiesto di modificare con riferimento a un prestabilito tasso di interesse, a un prezzo di uno strumento finanziario, a un prezzo di una merce, a un tasso di cambio di una valuta estera, a un indice di prezzi o di tassi, al merito di credito (rating) o indice di credito o ad altra variabile"

(§ 10 IAS 39)

- (a) assenza di stretta correlazione fra le caratteristiche economiche e i rischi del derivato e quelli del contratto ospitante;
- (b) autosufficienza derivativa in caso di separazione genetica ("uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato");
- c) assenza di valutazione al fair value del negozio "combinato"
- FONDAZIONE (§ 11 IAS 39)



LA LIMITATA FUNZIONALITA' DELLO IAS 39

Norma finalizzata alla trasparenza di rappresentazione contabile del rischio finanziario a prescindere dalla configurazione giuridica del negozio

Presuppone comunque l'autosufficienza della componente derivativa

Richiede comunque che il supposto derivato produca un significativo effetto leva sul contratto ospite (appendice allo IAS 39, § § 30 e 33).

Non opera in presenza di una valorizzazione unitaria a *fair* value del prodotto complesso



Lo IAS 39 non consente alcuna automatica scissione giuridica della componente derivativa di un negozio complesso

Lo IAS 39 non prescinde dalla – ma non ha alcuna influenza diretta sulla – qualificazione giuridica della componente derivativa

IAS

IAS 39, FILIAZIONI E EREDITARIETA' GENETICA DEI LIMITI

Art. 2426, comma 1° n. 11-bis (introdotto dall'art. 6 d. lgs 139/2015) vigente dal 19.9.2015 ...gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura..



- ✓ non opera in presenza di una valorizzazione unitaria a *fair value* del prodotto complesso
- ✓ rilevanza del fine di copertura (e al limitato scopo della contabilizzazione degli effetti a conto economico)

SCINDIBILITA' TECNICA E SCOMPONIBILITA' GIURIDICA

L'unbundling
TECNICO consente di
scindere tutte le
componenti di un
negozio, pur
funzionalmente
scollegate o scollegabili

La sezionabilità
GIURIDICA di un
contratto non è
ammessa se non per
a)rivelare la vera natura
del negozio al di là del
nomen iuris
b)intenti elusivi
c)accostamenti non
funzionali


MOTIVI

Evidenziare il
RISCHIO finanziario
complessivo del
contratto o dello
strumento

Rispettare il principio di CAUSALITÀ tipica e atipica (art. 1322 c.c.) (divieto di "sabotaggio ermeneutico")

DIFFERENZIALITA' DERIVATIVA E DIFFERENZIALITA' FINANZIARIA

Non tutto ciò che è differenza finanziaria discende necessariamente da un derivato







DERIVATO E COMPONENTE DERIVATIVA

Non ogni contratto replicante astrattamente la meccanica di un derivato è necessariamente un derivato

Non sono derivati né autonomi né incorporati


l'opzione di riscatto in un contratto di leasing l'opzione di passaggio da fisso a variabile e viceversa di un mutuo

Il risultato della prestazione non muta la, né può influire sulla, causa negoziale acquisti anticipati di beni e servizi a tariffe scontate rispetto a quelle ottenibili a ridosso della acquisizione





IPOTETICHE INCORPORAZIONI DERIVATIVE: 1) LA (PSEUDO) INDICIZZAZIONE



- 1. il cliente non mira ad acquisire alcun differenziale
- 2. il cliente mira a modulare, nel tempo, la prestazione remuneratoria in misura il più possibile coerente al costo corrente del denaro
- 3. l'operazione è una mera alternativa al tasso fisso proprio
- 4. le variazioni periodiche del tasso non reagiscono sul pregresso





IPOTETICHE INCORPORAZIONI DERIVATIVE: 2) L'INDICIZZAZIONE

Mutuo indicizzato ad un parametro esterno (es. conguaglio a fine anno pari al 100% di rivalutazione/svalutazione indice Istat)

non include alcun derivato perché

- 1. la componente di indicizzazione è del tutto inscindibile dal rapporto di base
- 2. la cessazione precoce del rapporto di base (per rifinanziamento o rimborso anticipato) non obbliga al versamento di un MTM (rischio controllabile a priori)

Carenza di astrazione pura



Carenza di aleatorietà strutturale

CARENZA DI AUTONOMIA GIURIDICA





IPOTETICHE INCORPORAZIONI DERIVATIVE: 3) IL TASSO FLOOR

Mutuo con tasso floor (il livello del tasso variabile, sommato algebricamente allo spread, non può scendere al di sotto di una data soglia)

Non è un derivato malgrado l'assonanza funzionale con l'interest rate option floor, perché

- 1. difetta l'astrazione pura
 - 2. difetta l'alea strutturale
- N.B. Il mancato pagamento di un premio da parte del finanziatore, non è elemento impediente alla qualificazione come derivato, mentre è impediente la circostanza che il derivato non sopravviva alla cessazione del contratto ospite





può

NON

è funzionale alla erogazione di

se

IPOTETICHE INCORPORAZIONI DERIVATIVE: 4) LA CLAUSOLA "RISCHIO CAMBIO"

Derivato che introduca in un contratto di mutuo in euro un rischio di cambio rapportato ad altra valuta

può integrare un contratto derivato se

1. sussiste a prescindere dal contratto di mutuo

un finanziamento in valuta (con tasso diverso) ma denominato in euro e sempre che:

2. comporta il pagamento di un MTM in caso di cessazione precoce

1. non ricorra

2. la sua struttura non implichi condizioni diverse dalla semplice conversione





IPOTETICHE INCORPORAZIONI DERIVATIVE: 5) LA CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE NEL CONTRATTO NON BANCARIO

Locazione con aggiornamento annuale del canone all'indice Istat

non include un contratto derivato perché

- 1. l'"opzione" non è scindibile dal contratto locativo
- 2. in caso di cessazione precoce (non autorizzata) il risarcimento al locatore non includerebbe alcuna applicazione prospettica dell'Istat (no MTM)
- 3. esprime un meccanismo di indicizzazione finalizzato a garantire l'invarianza del potere d'acquisto del valore del canone sino a quando questo venga corrisposto





CONCLUSIONI



La scindibilità tecnica non coincide con la scindibilità giuridica



La differenzialità o l'assonanza funzionale con un derivato non sono elementi sufficienti alla equiparazione della componente alla fattispecie del derivato autonomo



Il diritto al versamento del MTM, anche in caso di estinzione del contratto ospite, costituisce il principale elemento di discrimine in quanto, se è possibile liberarsi unilateralmente del rischio di un derivato, non ricorre un contratto derivato, perché l'alea diverrebbe non già una componente essenziale e indefettibile della stipulazione, bensì un semplice accessorio rinunciabile o eliminabile o comunque controllabile



Non esiste una "virtualità derivativa"



La valutazione va condotta in relazione ai singoli casi, escluso ogni automatismo preconcetto



